



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**  
**Sezione 2<sup>^</sup>**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034  
sul ricorso n. 581 del 2008

proposto da:

*TOGNAZZI MARIA ANTONIETTA*

rappresentato e difeso da: *PICCININO JOELLE* con domicilio eletto in  
*MILANO VIA FONTANA, 3 presso PICCININO JOELLE*

contro

*COMUNE DI MILANO*

rappresentato e difeso da: *SURANO MARIA RITA TEMPESTA ARMANDO*  
*MONTAGNANI AMENDOLEA ALESSANDRA* con domicilio eletto in  
*MILANO VIA DELLA GUASTALLA, 8 presso AVVOCATURA COMUNALE*

*e con l'intervento ad opponendum di*  
*VALASSINA ANGELO*

rappresentato e difeso da: *ROMANENGGHI FABIO* con domicilio eletto in  
*MILANO C.SO PORTA VITTORIA 28 presso la sua sede;*

**per l'annullamento**

previa sospensione dell'esecuzione, dei seguenti atti:

del provvedimento PG 53908/2005 di rigetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata, tramite raccomandata in data 10.12.2004, emesso dal Comune di Milano in data 23.11.2007;

Visto il ricorso, con domanda di sospensione dell'atto impugnato;

Visto l'atto di costituzione del Comune e la memoria di difesa, depositata in data 26/03/2008;

Visto l'atto di costituzione dell'interveniente *ad opponendum*;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008, relatore il dott. Alberto Di Mario, l'avv. Angela Camerinelli per il ricorrente e l'avv. Moramarco per il Comune, come da verbale in atti;

Ritenuto che sussistono i presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 21 comma 10 e 26 comma 4 della legge 6.12.1971 n. 1034 in quanto il contraddittorio risulta correttamente costituito e la causa appare matura per la decisione.

Sentite sul punto in camera di consiglio le parti costituite.

Considerato quanto segue in

**FATTO E DIRITTO**

Con provvedimento in data 23.11.2007, il Comune di Milano ha respinto la domanda di condono edilizio, presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 31 della L. 47/1985, "poiché le opere non risultano funzionalmente completate alla data del 31.03.2003".

Contro il provvedimento in questione insorge l'attuale ricorrente deducendo, con il ricorso in esame, violazione dell'art. 31 della L. 47/85 in quanto l'opera risulta completata funzionalmente alla data prevista dalla legge, come risulta provato dai seguenti elementi: dal verbale della Polizia Municipale, dal quale risulterebbe che le opere in corso alla data del 24.01.2005 sono solo di completamento e di abbellimento; dalle dichiarazioni e fatture delle ditte che hanno svolto i lavori e da prove testimoniali inerenti i lavori svolti nel 2002.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Dal sopralluogo effettuato dall'amministrazione in data 06.03.2005 e dalle fotografie prodotte risulta chiaramente che in data 24.01.2005 erano "in corso lavori d'installazione dell'impianto idraulico, di piastrellatura delle pareti e posa sanitari nel locale bagno".

In questa situazione mancano chiaramente i requisiti richiesti dalla norma per ritenere ultimate le opere interne, e cioè il loro completamento funzionale. Poiché, infatti, la domanda di condono ha per oggetto la realizzazione di un bagno, occorre, al fine dell'esistenza del requisito voluto dalla legge, che i lavori di installazione dell'impianto idraulico e di posa dei sanitari fossero già ampiamente conclusi alla data prevista dalla legge per la conclusione dei lavori. Si tratta, infatti, di opere necessarie per l'opera in questione, in quanto è opinione comune della giurisprudenza che il completamento funzionale sussiste quando l'opera risulti atta all'uso cui è destinata (*ex plurimis* Cons. Stato, sez. V 23-05-2005, n. 2578). Non è possibile, quindi, ritenere che tali opere siano di mero abbellimento, né è possibile desumere da tale qualificazione che alla data richiesta dalla legge erano state realizzate "le opere essenziali ed improcrastinabili", visto che queste ultime risultano in corso alla data dell'accertamento.

Nessun rilievo può infine attribuirsi alle prove presentate dal ricorrente e relative ai lavori svolti in data utile al condono, in quanto smentite dalla documentazione fotografica presentata dal ricorrente al Comune in data 14.03.2007, dalla quale risulta escluso il completamento funzionale richiesto dalla legge. Per la stessa ragione non può essere accolta la richiesta di ammissione della prova testimoniale.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

#### **P.Q.M.**


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciandosi sul ricorso n. 581/2008, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 marzo 2008, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio,	presidente
Carmine Spadavecchia	consigliere
Alberto Di Mario	referendario estensore



Il presidente

L'estensore